

Scuola

I numeri più significativi

<u>1.254.459</u>	<u>Totale dipendenti in servizio presso il comparto scuola al 31.12.2024</u>
37,02%	<i>Quota di dipendenti in servizio presso il comparto scuola sul totale degli occupati nella P.A. – Anno 2024</i>
+2,7%	<i>Variazione del personale dipendente del comparto scuola rispetto al 2023</i>
<u>1.011.217</u>	<u>Personale docente in servizio presso il comparto scuola al 31.12.2024</u>
+3,2%	<i>Variazione del personale docente presso il comparto scuola rispetto al 2023</i>
<u>235.860</u>	<u>Personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso il comparto scuola al 31.12.2024</u>
+0,4%	<i>Variazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presso il comparto scuola rispetto al 2023</i>
<u>7.382</u>	<u>Dirigenti del comparto scuola al 31.12.2024</u>
3,80%	<i>Quota di dirigenti in servizio presso il comparto scuola sul totale dei dirigenti nella P.A. – Anno 2024</i>
+5,2%	<i>Variazione del personale dirigente del comparto scuola rispetto al 2023</i>
50,45 anni	Età media dei dipendenti del comparto scuola al 31.12.2024
207,4	Numero medio di dipendenti del comparto scuola per 10.000 abitanti
172,5%	Rapporto assunti/cessati – Anno 2024
32.908	Retribuzione media docenti a tempo indeterminato – Anno 2024
23.958	Retribuzione media personale amministrativo, tecnico e ausiliario - Anno 2024
93.900	Retribuzione media personale dirigente – Anno 2024

Andamento occupazionale dal 2015 al 2024

Il comparto scuola, per effetto degli interventi legislativi vigenti nel periodo 2014-2024, registra una crescita costante del personale in servizio.

Nel 2024 il personale rappresenta circa il 37% del totale delle pubbliche amministrazioni.

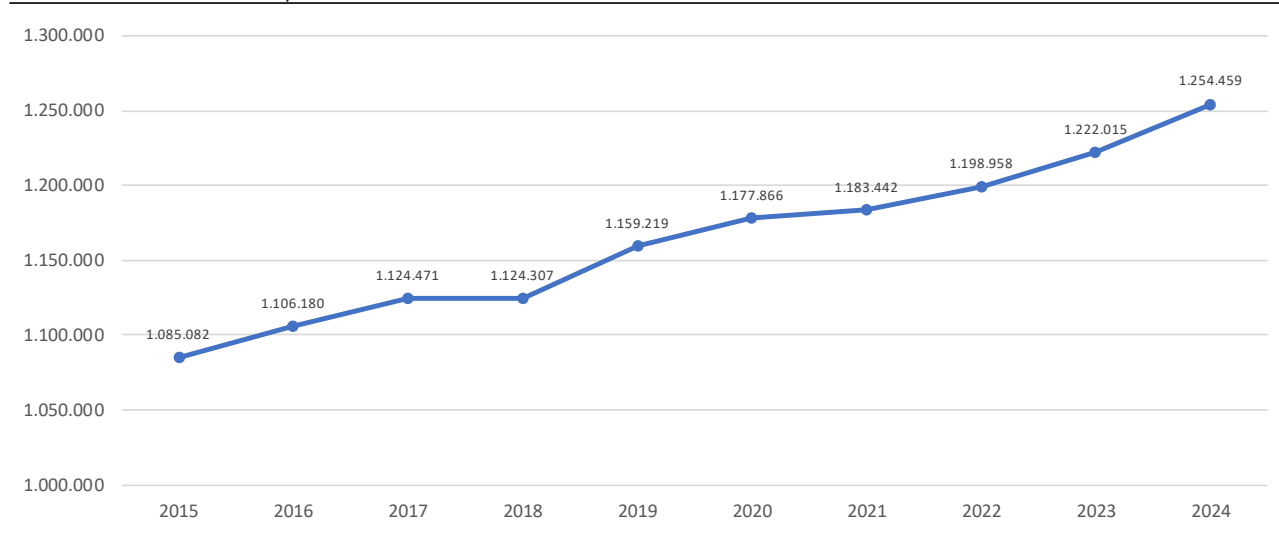
In termini assoluti, il numero degli occupati passa da 1.085.082 unità del 2015 a 1.254.459 unità del 2024, con un incremento del 15,6%.

Contestualmente, si osserva una riduzione della popolazione studentesca complessiva (riferita sia alla scuola pubblica sia alla scuola privata). Al riguardo, l'Istituto nazionale di statistica rileva 8,9 milioni unità nell'anno scolastico 2014/2015, contro le 8 milioni di unità dell'anno scolastico 2023/2024. La riduzione è pari al 10 %.

Si registra un aumento del numero di alunni con disabilità, pari al 4,5% degli iscritti nell'anno scolastico 2023/2024. Il dato aumenta dello 2,9% rispetto

all'anno scolastico precedente; si passa da 312.235 unità nel 2022/2023 a 321.185 unità nel 2023/2024¹.

Grafico 1. Scuola: occupati
Valori assoluti, annualità 2015-2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Nel comparto scuola, il dato dell'occupazione è calcolato computando le unità di personale in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento (anno n) in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato sino al termine dell'anno scolastico fissato al 31 agosto dell'anno successivo (anno $n+1$), ovvero, sino al termine delle attività didattiche, ivi comprese quelle di valutazione ed esami degli alunni (30 giugno anno $n+1$).

Non sono, pertanto, considerati i lavoratori con contratto di supplenza breve e saltuaria, ancorché prorogato per l'intera durata dell'anno scolastico, e coloro che sono stati assunti in virtù delle misure di contrasto alla pandemia da *Covid-19*.

Nel periodo considerato il numero dei dirigenti registra un andamento non uniforme. Diminuisce significativamente sino al 2018 (-16,8 %, rispetto al 2015), per poi tornare a crescere in maniera decisa nel 2019 (+25,7 %, rispetto al 2018). La linea mantiene un andamento incostante sino al 2024, anno che si attesta a 7.382 unità (-5,2 % rispetto al 2019).

¹ Fonte: Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2024/2025" - MIM (<https://www.mim.gov.it/>)

L'andamento decrescente è imputabile all'attuazione delle norme di cui ai commi da 5 a 5-sexies dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificati per effetto dell'articolo 1, comma 557 della legge di bilancio n. 197 del 2022, in tema di dimensionamento della rete scolastica.

La legge di bilancio 2023 introduce un nuovo sistema di fissazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi che sostituisce il vecchio criterio basato sul solo numero minimo di alunni per scuola.

Ora il contingente è definito al livello statale, con decreto ministeriale, su base triennale (aggiornabile annualmente), tenendo conto dell'andamento demografico della popolazione scolastica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il contingente così determinato è ripartito a livello regionale secondo precisi criteri. In particolare, alle regioni compete di organizzare la propria rete di scuole rispettando il numero massimo di istituzioni scolastiche che possono avere dirigente e direttore dei servizi, secondo il contingente determinato a livello statale. Nel caso in cui, a seguito del dimensionamento, vi siano istituzioni scolastiche prive di dirigente scolastico o direttore dei servizi titolari, possono essere previste forme di reggenza; nella fattispecie, l'affidamento temporaneo della direzione di una scuola è attribuito a un dirigente già titolare di un'altra istituzione scolastica, oppure, analogamente, viene conferito un incarico aggiuntivo al direttore dei servizi già titolare in altro istituto.

La *ratio* è garantire sempre la continuità amministrativa e gestionale delle scuole.

In tema di dimensionamento dell'organico scolastico, mentre prima della legge di bilancio del 2023 il riferimento principale era il numero minimo di alunni necessario affinché una scuola mantenesse l'autonomia e avesse un dirigente e un direttore dei servizi, dopo la modifica, il sistema ruota attorno a un contingente organico regionale: lo Stato stabilisce quanti posti di dirigente scolastico e direttore dei servizi spettano a ciascuna regione, le regioni devono organizzare la rete scolastica entro quel limite.

Per effetto della riforma, quindi, taluni istituti scolastici sono suscettibili di essere accorpati o riorganizzati (tuttavia, la norma prevede correttivi per territori

particolari, come aree montane, interne, isolate o con specificità linguistiche). Non è più solo la singola scuola, in virtù del rispettivo numero di alunni, a determinare il diritto ad avere un dirigente e un direttore dei servizi generali e amministrativi. Ora è il contingente regionale, definito dallo Stato, a fissare il numero complessivo di autonomie scolastiche sostenibili.

Sul punto, si precisa che, nel corso dell'anno 2024, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 199 del 29 ottobre 2024, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 18 dicembre 2024, 1^a serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, sollevata da alcune regioni in riferimento all'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Con riferimento al personale non dirigente, l'andamento presenta caratteristiche differenti.

A partire dal 2015 la consistenza del comparto risulta in costante aumento. L'incremento nel periodo è pari al 15,7%. Si passa, infatti, dalle 1.077.634 unità di personale non dirigente del 2015 alle 1.247.077 unità del 2024.

La tabella n. 1 espone i dati di dettaglio del personale scolastico.

Tabella 1. Scuola: andamento occupazione per macrocategoria
Annualità 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Dirigenti</i>	7.448	7.086	6.714	6.196	7.787	7.714	7.545	7.160	7.015	7.382
<i>Personale del comparto</i>	1.077.634	1.099.094	1.117.757	1.118.111	1.151.432	1.170.152	1.175.897	1.191.798	1.215.000	1.247.077
<i>di cui:</i>										
<i>Docenti</i>	870.336	891.737	908.588	906.562	938.209	943.612	947.344	958.723	980.195	1.011.217
<i>Personale ATA</i>	207.298	207.357	209.169	211.549	213.223	226.540	228.553	233.075	234.805	235.860

Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al netto delle supplenze brevi e saltuarie, passa da 207.298 unità del 2015 a 207.357 nel 2016. Il dato occupazionale continua a crescere anche negli anni successivi, sino

al 2024, quando traguarda le 235.860 unità di personale (+13,8 % rispetto al 2015).

Nel 2018 il numero di dirigenti tocca il valore più basso degli ultimi dieci anni (6.196 unità). L'anno successivo, di contro, attesta il valore più elevato (7.787 unità). L'incremento annuo è pari al 25,7%. La crescita è riconducibile al consistente numero di assunzioni di dirigenti scolastici effettuate nell'anno scolastico 2019/2020 (nell'ambito delle 2.117 autorizzate), effetto (anche) della conclusione del corso-concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017.

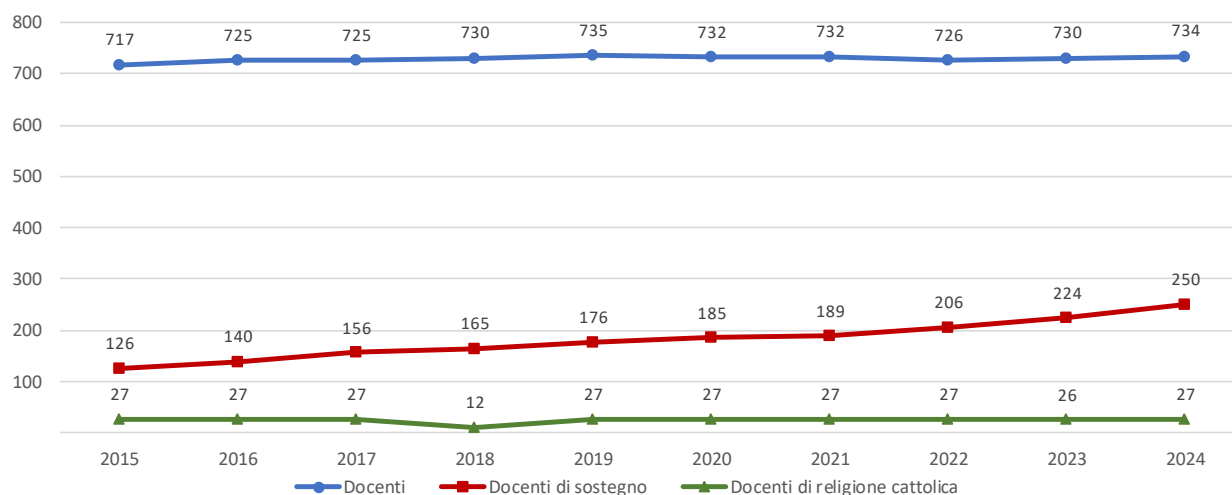
Dal 2020 si registra una riduzione del personale dirigenziale. Il fenomeno è, in gran parte, conseguenza dell'applicazione della normativa dimensionamento scolastico (in parte attenuata per gli anni dal 2021/2022 al 2023/2024 dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 978 della legge di bilancio n. 178 del 2020). Al riguardo, occorre precisare che, come già descritto, l'articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 interviene a modificare significativamente la disciplina in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Per l'anno scolastico 2024/2025, in attuazione della menzionata riforma, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2023, n. 127, fissa la dotazione organica di dirigenti scolastici in 7.461 unità.

L'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 è suscettibile nel tempo di una serie di interventi modificativi che precedono la menzionata riforma. Al riguardo, significativo l'impatto prodotto, dapprima, dal comma 978, della legge n. 178 del 2020 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 234 del 2021. Per tale via, si riduce nel periodo che va dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2023/2024 il parametro minimo utilizzato per determinare l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di dirigenti scolastici a tempo indeterminato (anche in reggenza), mentre, incrementano temporaneamente gli istituti scolastici normo dimensionati (fermo il numero complessivo dei dirigenti scolastici in servizio).

Il grafico n. 2a espone l'andamento delle diverse tipologie di personale docente considerate: docenti "su posto comune"² (docenti a tempo indeterminato, docenti a tempo determinato con contratto annuale e non annuale), docenti di sostegno (docenti di sostegno a tempo indeterminato e docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale e non annuale) e docenti di religione cattolica.

Grafico 2a. Scuola: Andamento dell'occupazione nel periodo – categorie personale docente
Valori in migliaia, annualità 2015-2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

L'articolo 1, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, al comma 366-bis, ha disposto un incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

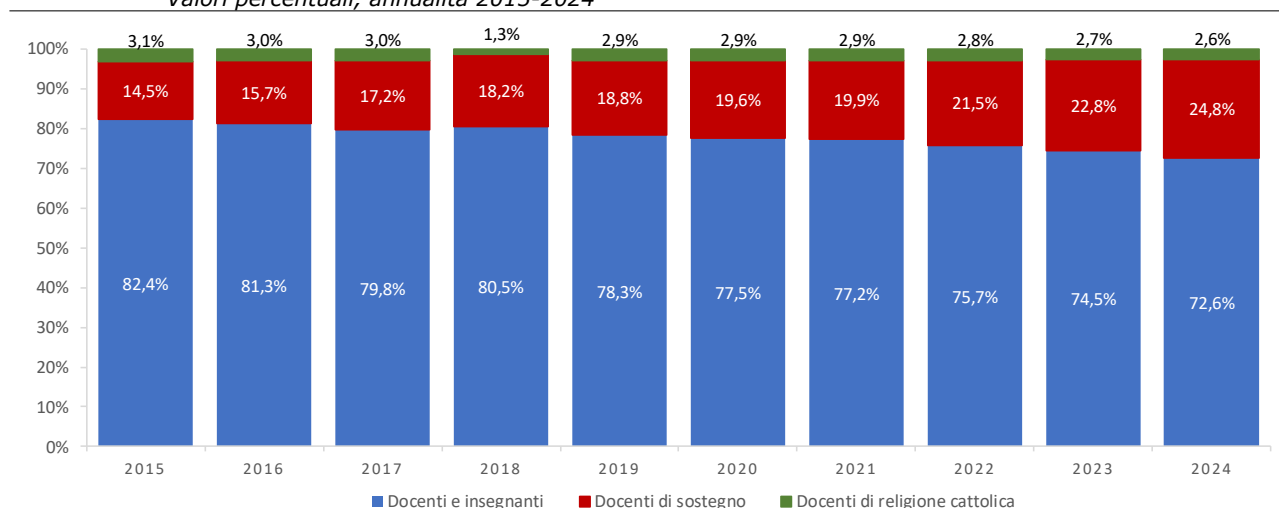
Il personale di sostegno registra un incremento costante nel periodo considerato anche per effetto di varie disposizioni quali, a titolo esemplificativo, la legge n. 244 del 2007, il decreto-legge n. 104 del 2013, la legge n. 107 del 2015 e la legge 178 del 2020, articolo 1, comma 960. Riguardo quest'ultima macrocategoria, in particolare, il 2024 registra un incremento pari all'86,7 % rispetto al 2015.

² Ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, l'organico dell'autonomia è costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

Dal 2015 l'occupazione dei docenti si mantiene complessivamente stabile, con un incremento nel 2024 pari al 3,2% rispetto all'anno precedente.

Il grafico n. 2b rappresenta la composizione percentuale delle tre categorie citate; si rileva una diminuzione dell'incidenza di docenti e insegnanti e dei docenti di religione cattolica a favore di un aumento della quota percentuale dei docenti di sostegno che nel 2015 rappresentavano il 14,5% del totale, mentre nel 2024 raggiungono il 24,8%. Quest'ultimo andamento è correlabile all'incremento del numero di alunni con disabilità, già sopra descritto.

Grafico 2b. Scuola: Andamento dell'occupazione nel periodo – categorie personale docente
Valori percentuali, annualità 2015-2024



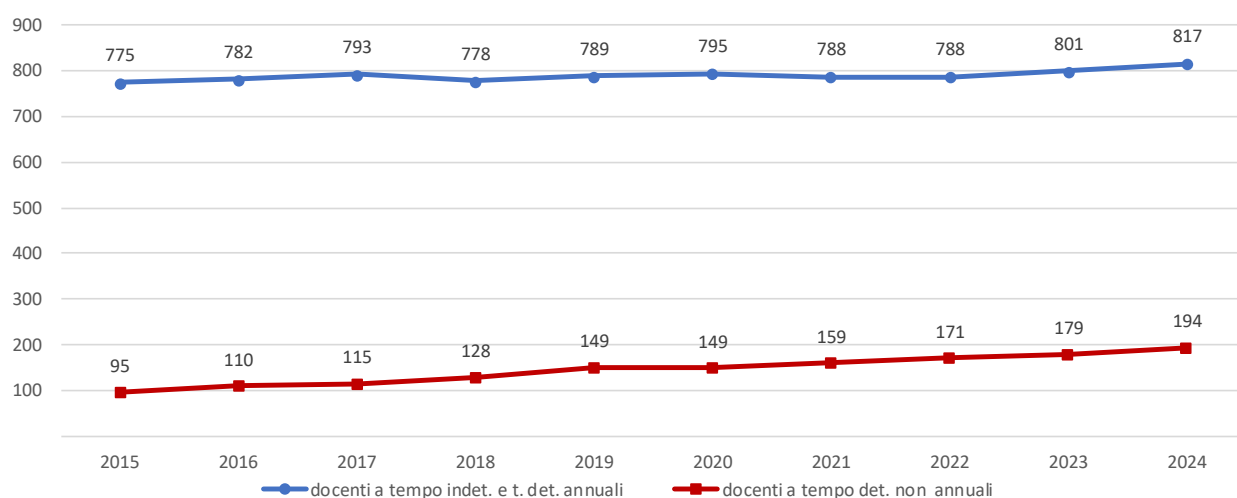
Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Il grafico n. 3 illustra l'andamento del personale docente appartenente alle 3 categorie sopra rappresentate distinguendo tra lavoratori con contratto annuale - a tempo indeterminato e determinato – e lavoratori a tempo determinato con contratto non annuale.

I docenti con contratto annuale sono accomunati dalla durata a tempo pieno del contratto. I restanti, essendo impiegati nell'anno scolastico per dieci mesi (generalmente sino al 30 giugno), allo scopo di ricavare un dato complessivo degli occupati da riconciliare con le dotazioni organiche approvate e alle corrispondenti autorizzazioni di spesa, sono misurati in termini di *full time equivalent* (FTE).

Grafico 3. Scuola: Andamento dell'occupazione nel periodo – dettaglio categorie personale docente

Valori in migliaia, annualità 2015-2024

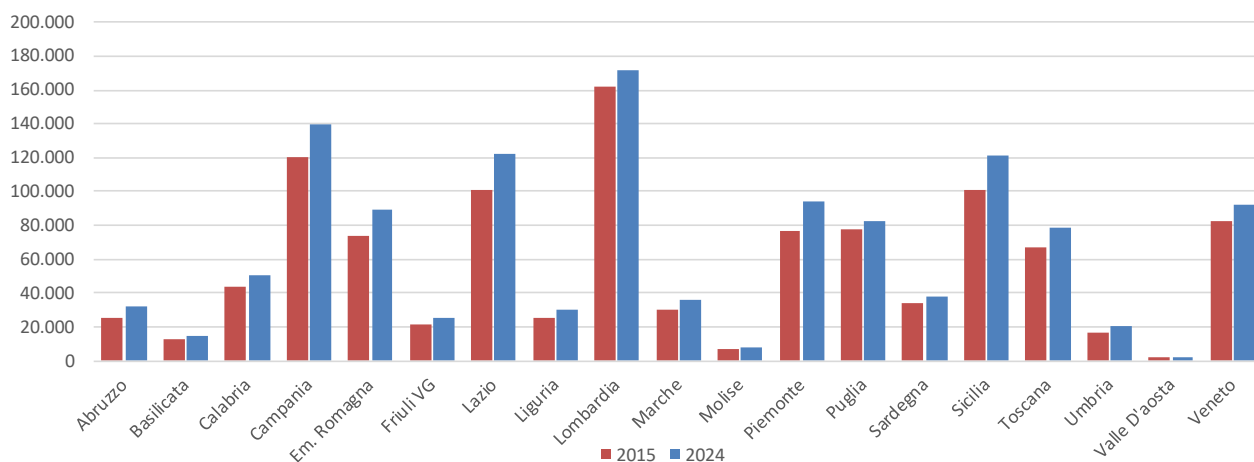


Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Nei grafici nn. 4a e 4b sono riportate le variazioni occupazionali, rispettivamente in termini assoluti e percentuali, rilevate nel periodo 2015-2024 su base regionale.

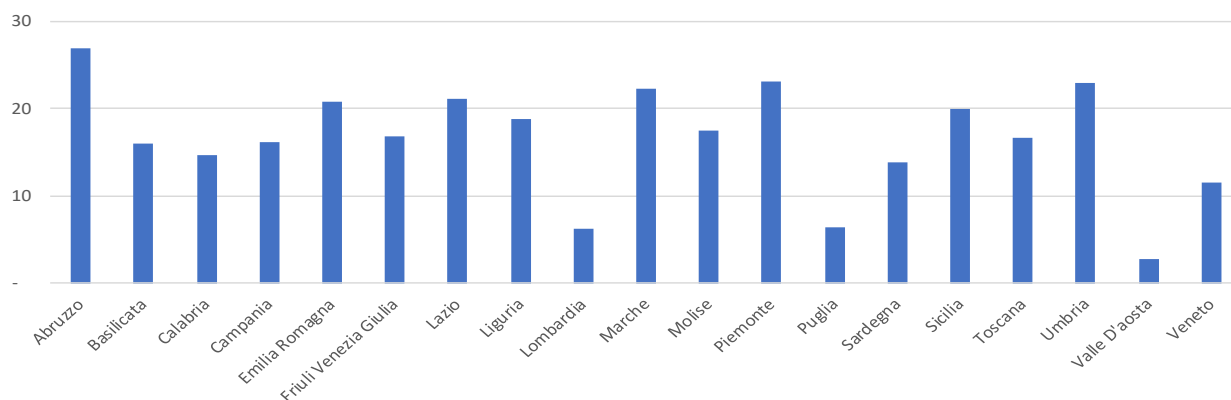
Come si evince dall'analisi del grafico n. 4b, le regioni che riportano un maggiore incremento degli occupati sono l'Abruzzo, il Piemonte, e l'Umbria con, rispettivamente, il 26,9%, il 23,1% e il 23%. Le regioni che registrano un minore incremento sono la Valle d'Aosta e la Lombardia, rispettivamente con il 2,8 % e il 6,2 %.

Grafico 4a. Scuola: confronto dell'occupazione su base regionale
Annualità 2015 e 2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Grafico 4b. Scuola: variazione percentuale dell'occupazione su base regionale
Annualità 2015 e 2024



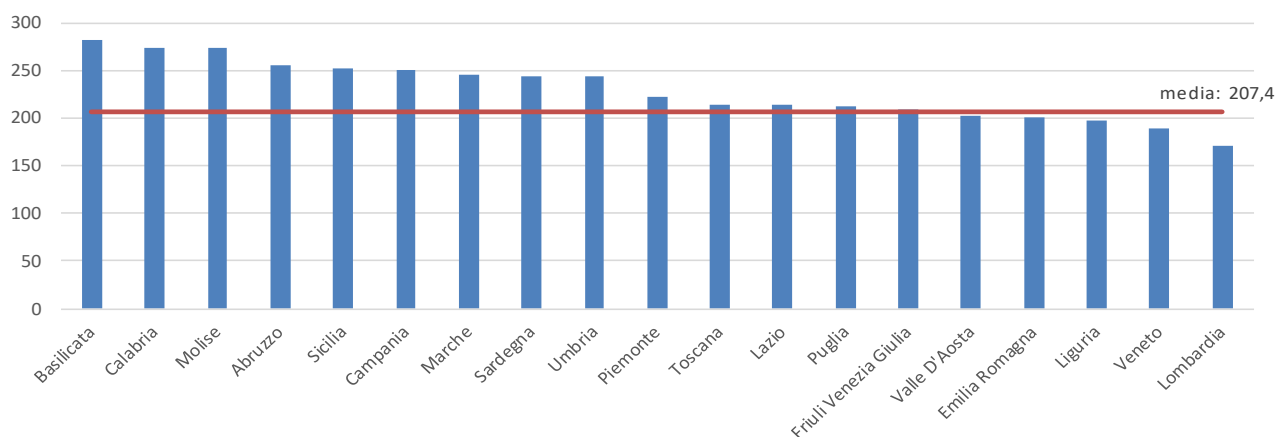
Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Il grafico n. 5 indica il numero dei dipendenti ogni 10.000 abitanti nel 2024. Il valore medio è pari a 207,4 unità.

Tra le regioni che si collocano sopra la media evidenziamo la Basilicata, la Calabria, il Molise, l'Abruzzo, la Sicilia e la Campania.

Si osserva che quasi tutte le regioni che si attestano sopra la media sono beneficiarie delle misure di cui al decreto-legge n. 123 del 2023. In particolare, l'articolo 10 del citato decreto prevede specifici interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno (cosiddetta '*Agenda Sud*'). In tale prospettiva, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, sono potenziati gli organici dei docenti e attivati taluni incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Grafico 5. Scuola: n. dipendenti ogni 10.000 ab. su base regionale
Annualità 2024

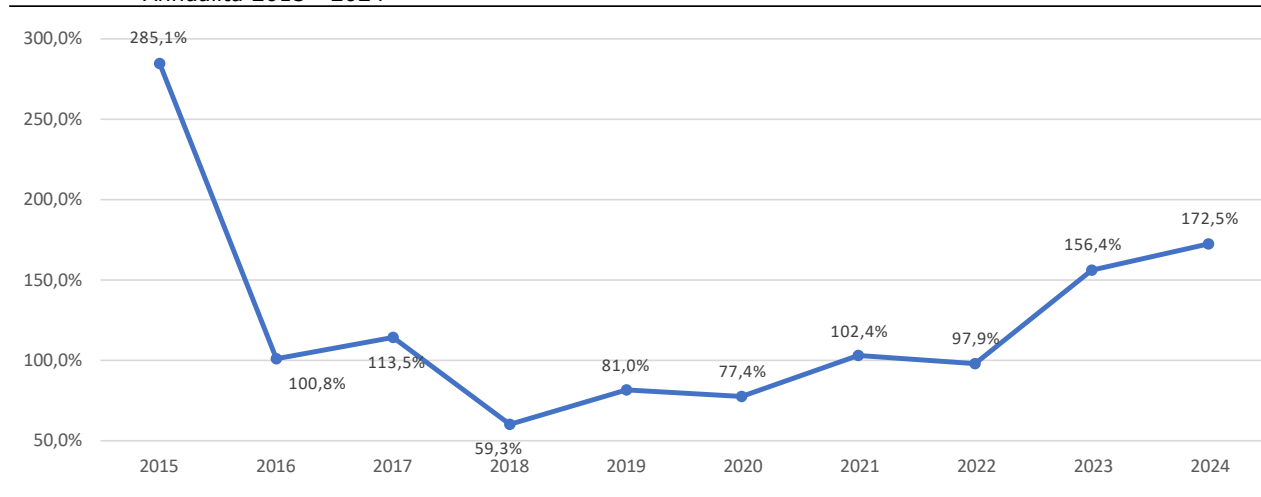


Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Assunzioni e cessazioni del personale

Il grafico n. 6 evidenzia il rapporto tra il personale assunto e quello cessato nel periodo 2015-2024³.

Grafico 6. Scuola: rapporto percentuale tra personale assunto e cessato
Annualità 2015 - 2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Sul graduale incremento del rapporto tra personale assunto e personale cessato che si osserva a partire dall'anno 2019, dopo una forte riduzione tra il 2015 e il 2016 e un sostanziale equilibrio dal 2016 al 2022, incide il piano assunzionale di docenti portato avanti dal Ministero dell'istruzione e del merito per rispettare il *target* stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fissato in 20.000 assunzioni entro il 31 dicembre 2024.

Le caratteristiche del personale

In questa sezione è rappresentata la composizione del personale in servizio presso il comparto scuola, all'inizio e alla fine del decennio in esame, secondo le variabili: genere, età, titoli di studio e anzianità di servizio.

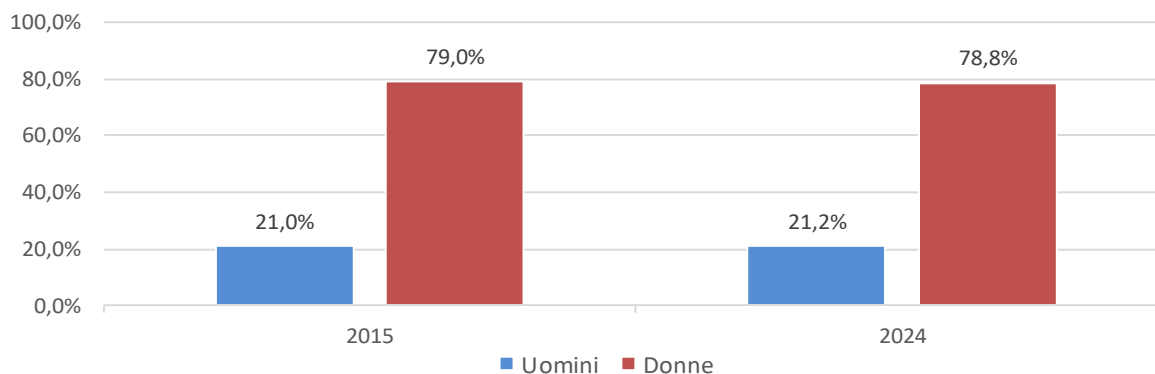
Genere

Il grafico che segue riporta la composizione del personale per genere.

³ Il personale a tempo determinato (sia annuale che quello con contratto fino al termine dell'attività didattica) non è rilevato nelle tabelle delle assunzioni e delle cessazioni ma solo in quella sulla consistenza dell'occupazione (come specificato a pag.2). Nella costruzione dell'indicatore su assunti e cessati, tale personale comparirà tra gli assunti solo al momento dell'immissione in ruolo, mentre per le cessazioni si considera il solo personale di ruolo.

Nel 2024, la distribuzione in percentuale dei dipendenti, sia uomini che donne, risulta pressoché invariata rispetto al 2015.

Grafico 7. Scuola: Distribuzione percentuale del personale per genere
Annualità 2015 e 2024

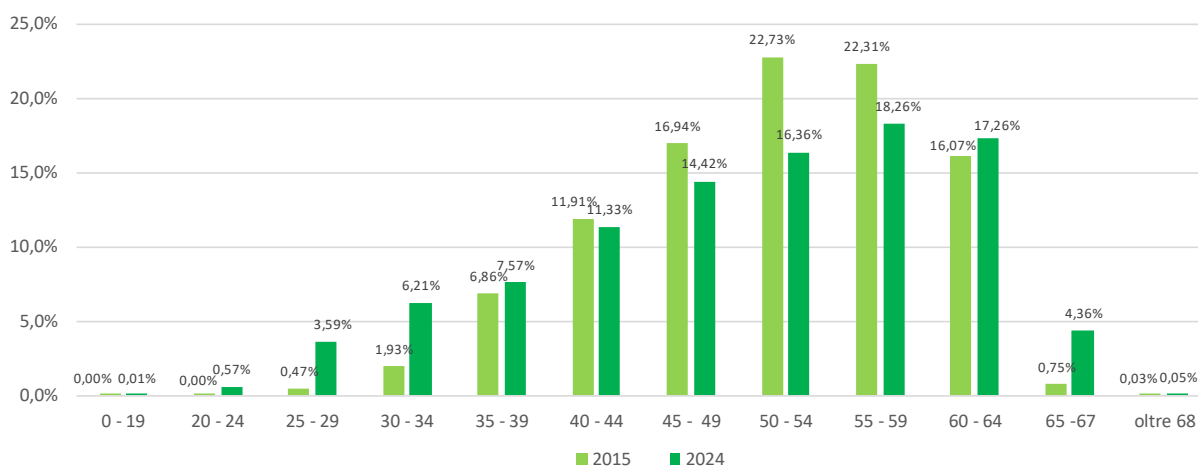


Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Età

Di seguito, l'analisi della distribuzione per età e sesso dei dipendenti del comparto scuola, riportata nei grafici nn.8, 9a, 9b e nella tabella n.2.

Grafico 8. Scuola: Distribuzione del personale per classi di età
Valori percentuali, annualità 2015 e 2024



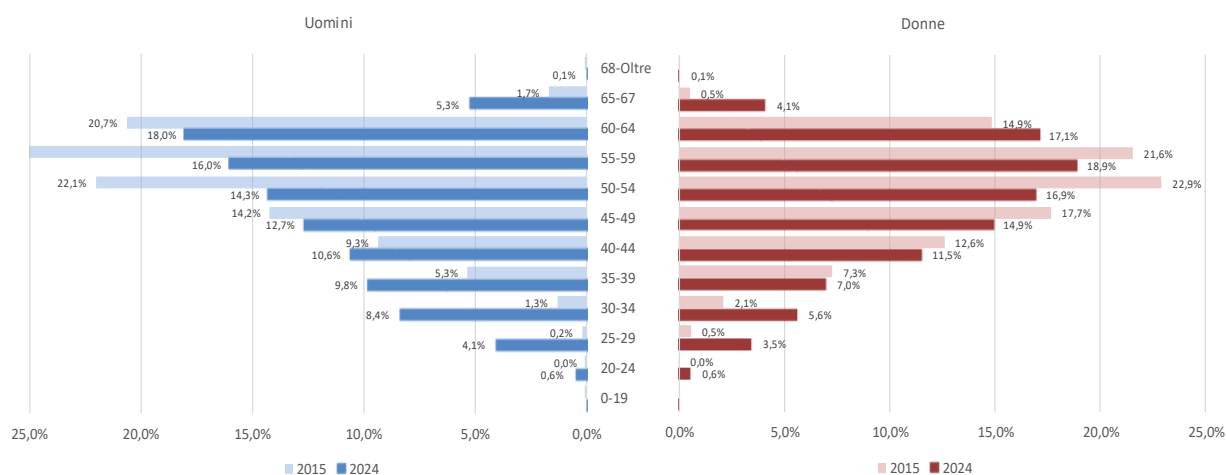
Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Il grafico n. 8 e la tabella n. 2 evidenziano una lieve riduzione dell'età media. Gli incrementi delle classi di età più elevate sono compensati dall'aumento dei dipendenti con età inferiore a 40 anni. La parziale ricomposizione del personale

docente è verosimilmente riconducibile all'effetto congiunto dei pensionamenti e delle nuove immissioni intervenute nell'arco temporale di osservazione, che hanno moderatamente rimodulato il rapporto in funzione dell'effetto prodotto dall'entrata in servizio di personale più giovane.

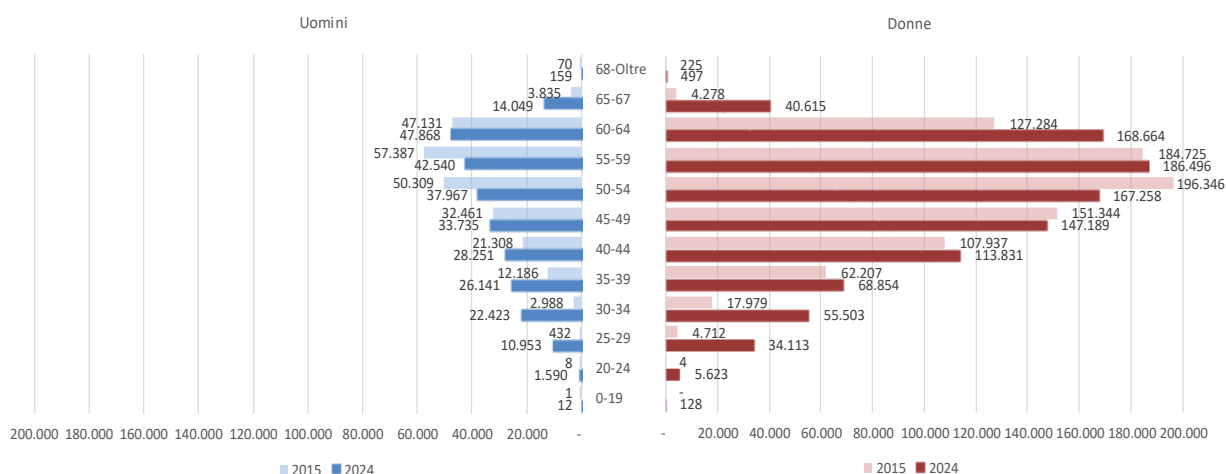
Di seguito, la rappresentazione grafica del personale mediante la piramide dell'età. I dati sono espressi sia in valore percentuale (grafico n. 9a) sia in valore assoluto (grafico n. 9b).

Grafico 9a. Scuola: Distribuzione del personale per genere e classi di età
Valori percentuali, annualità 2015 e 2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Grafico 9b. Scuola: Distribuzione del personale per genere e classi di età
Valori assoluti, annualità 2015 e 2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

La concentrazione massima di dipendenti, per lo più donne, si è spostata dalla classe "50-54 anni" alle successive "55-59 anni". È evidente anche

l'incremento dei dipendenti della classe "65-67 anni". Allo stesso tempo, il 2024 rileva un aumento della numerosità dei dipendenti con età più giovane, soprattutto con età compresa tra 30 e 34 anni. La tendenza è ascrivibile alla ripresa delle assunzioni nel pubblico impiego; in particolare, la percentuale di personale *under* 40 risulta quasi raddoppiata passando dal 9,3% al 18% del totale.

Tabella 2. Scuola: Distribuzione del personale per classi di età: valore assoluto e quota percentuale
Annualità 2015 e 2024

Classi di età	2015	Quota % classe	2024	Quota % classe
0 - 19	1	0,0%	140	0,0%
20 - 24	12	0,0%	7.213	0,6%
25 - 29	5.144	0,5%	45.066	3,6%
30 - 34	20.967	1,9%	77.926	6,2%
35 - 39	74.393	6,9%	94.995	7,6%
40 - 44	129.245	11,9%	142.082	11,3%
45 - 49	183.805	16,9%	180.924	14,4%
50 - 54	246.655	22,7%	205.225	16,4%
55 - 59	242.112	22,3%	229.036	18,3%
60 - 64	174.415	16,1%	216.532	17,3%
65 - 67	8.113	0,7%	54.664	4,4%
oltre 68	295	0,0%	656	0,1%
Totale	1.085.157	100,0%	1.254.459	100,0%

Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Il grafico n. 10 mostra l'andamento dell'età media dei dipendenti, per genere, in tutto l'arco temporale considerato.

Il *gap* di genere che caratterizza l'ultimo decennio, con un'età media più alta tra i dipendenti di sesso maschile, negli ultimi tre anni registra un'inversione di tendenza. In particolare, nel 2024 le donne superano di quasi 1 anno l'età media degli uomini.

Grafico 10. Scuola: età media totale per genere
Annualità 2015-2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

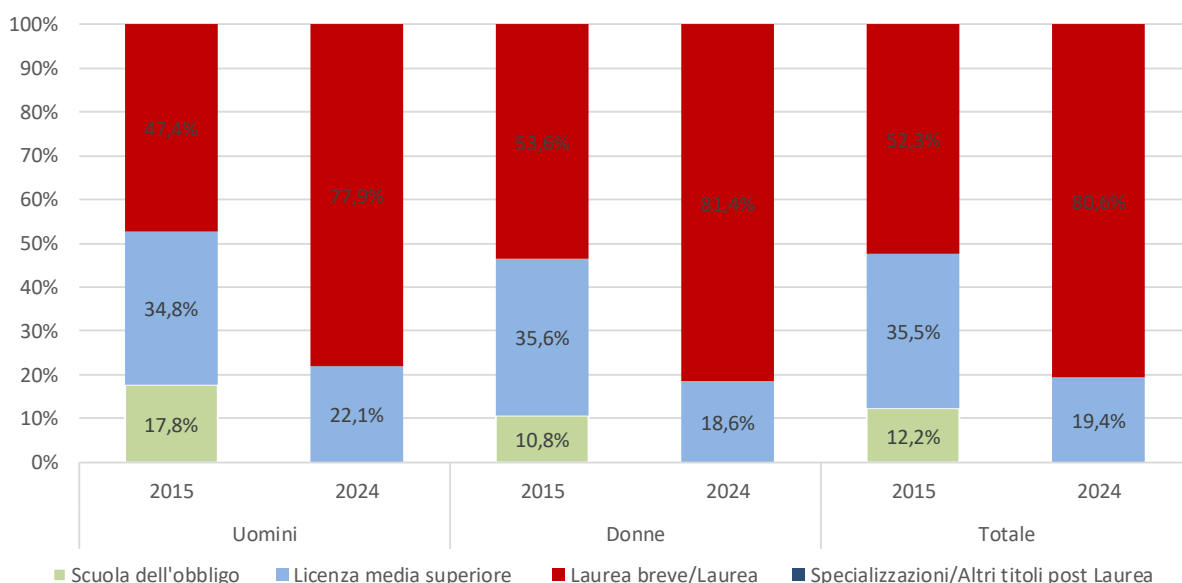
Titoli di studio

La distribuzione del personale per livello di istruzione e genere evidenzia, nell'ultimo decennio, un incremento del livello di istruzione.

Il grafico n. 11 mostra una sensibile crescita dei dipendenti con laurea.

Nel 2024 la quota dei dipendenti in possesso di laurea cresce di oltre 28 punti percentuale rispetto al 2015 (80,6% contro il 52,3% del 2015). Allo stesso tempo, si azzerava la quota di dipendenti con un'istruzione ferma alla scuola dell'obbligo.

Grafico 11. Scuola: Distribuzione del personale per genere e livello di istruzione
Valori percentuali, annualità 2015 e 2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Nel 2024 continua ad essere assente il personale in possesso di titoli di istruzione superiori alla laurea.

Anzianità di servizio

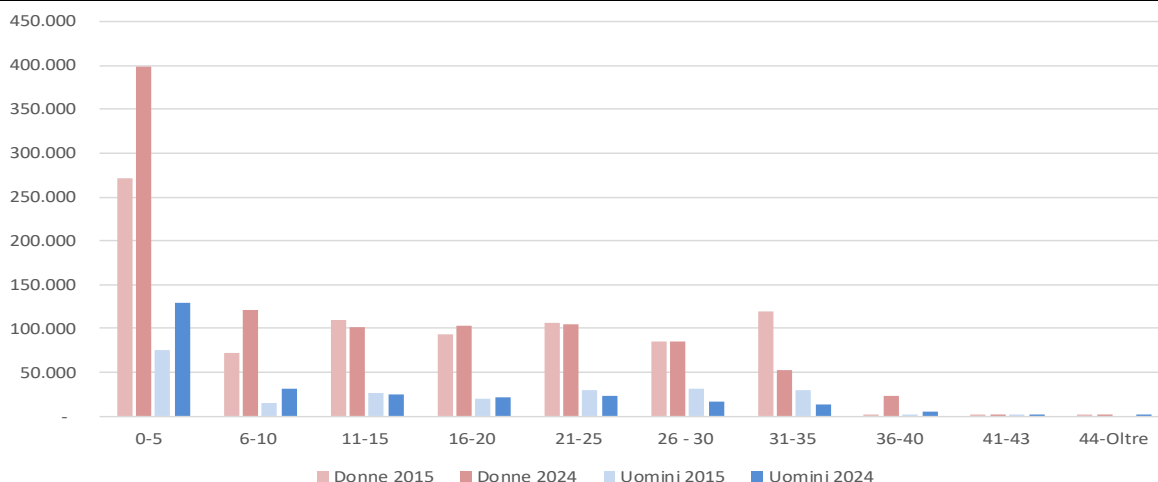
Il grafico n. 12 che segue analizza la distribuzione dei dipendenti, uomini e donne, per classe di anzianità di servizio negli anni 2015 e 2024.

È evidente il cambio generazionale in corso.

Nel 2024 si registra il picco massimo di dipendenti, uomini e donne, con minore anzianità di servizio "0-5 anni"; contemporaneamente, cresce anche il numero di dipendenti nella classe "36-40".

Nel 2015, seppur con numeri decisamente inferiori, la classe di anzianità con più occupati è sempre quella "0-5 anni" cui non corrisponde, nel 2024, un'analogha proporzione della classe "11-15 anni", ciò a dimostrazione del fatto che il comparto scuola è caratterizzato da un costante ricambio e dalla presenza del personale a tempo determinato con età anagrafica inferiore.

Grafico 12. Scuola: Distribuzione del personale per genere e anzianità di servizio
Annualità 2015 e 2024



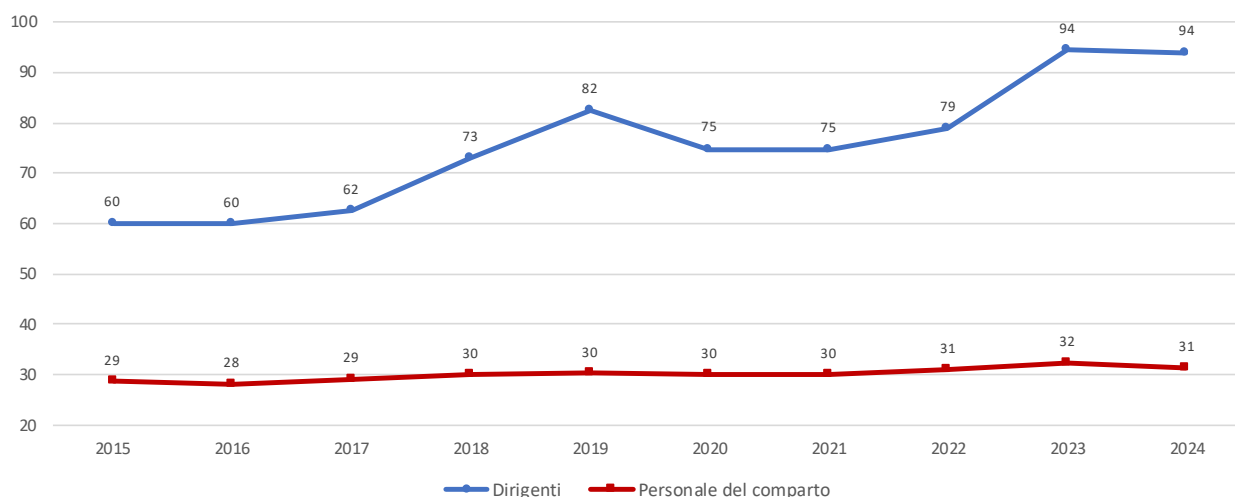
Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Retribuzione del personale

I grafici nn. 13a e 14 illustrano gli andamenti della retribuzione media annuale, calcolata al lordo degli oneri a carico del dipendente, del personale del

comparto, suddiviso per macrocategoria (grafico n. 13a) e per personale docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (grafico n. 14).⁴

Grafico 13a. Scuola: andamento della retribuzione media per macrocategoria
Valori medi, annualità 2015-2024, importi in migliaia di euro



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Le dinamiche della retribuzione media nel comparto e nell'area sono influenzate anche dagli effetti del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per il triennio 2016-2018, sottoscritti, rispettivamente, il 19 aprile 2018 e l'8 luglio 2019.

In data 6 dicembre 2022, per il comparto, è stato firmato un primo contratto collettivo nazionale di lavoro, per il triennio 2019-2021, avente a oggetto i principali aspetti del trattamento economico. Il contratto collettivo nazionale di lavoro definitivo è stato sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Il grafico n. 13a evidenzia che la retribuzione media per il personale del comparto ha registrato, sino al 2016, un andamento stabile a causa del blocco della contrattazione collettiva nazionale - sebbene con provvedimenti ministeriali del 2012 e sessioni negoziali 2013 e 2014 siano stati recuperati gli scatti stipendiali maturati nel 2011, 2012 e 2013. Successivamente, il valore cresce, sino al 2023 (+9,9 % rispetto al 2016). Il 2023, in particolare, registra un

⁴ Dall'anno 2017, la retribuzione media è stata calcolata prendendo a riferimento anche gli arretrati relativi agli anni precedenti, ad eccezione di quelli derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni economiche, dalle applicazioni di sentenze e dalle ricostruzioni di carriera. Tale differente metodologia di calcolo potrebbe comportare un aumento della retribuzione media rispetto a quella riferita alle annualità precedenti.

aumento pari al 4,6% rispetto al 2022. L'aumento è effetto dell'incremento contrattuale generato dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca relativo al triennio 2019-2021. In particolare, l'aumento registrato risente anche dell'emolumento straordinario *una tantum* riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 a tutto il personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nell'anno scolastico 2023/2024. Si tratta di un importo riconosciuto come compensazione economica legata al periodo di vacanza contrattuale e alle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Nel 2024 si registra una contrazione pari al 3%.

Il personale dirigente registra un notevole incremento stipendiale, sino al 2019 (+37,6 % rispetto al 2016) e, di nuovo, una diminuzione salariale che si protrae sino al 2021 (-9,5% rispetto al 2019).

Il 2022 evidenzia un nuovo incremento retributivo per il personale dirigenziale, pari al 5,7 % rispetto all'anno precedente.

La tendenza positiva prosegue anche nel 2023 (+19,7%).

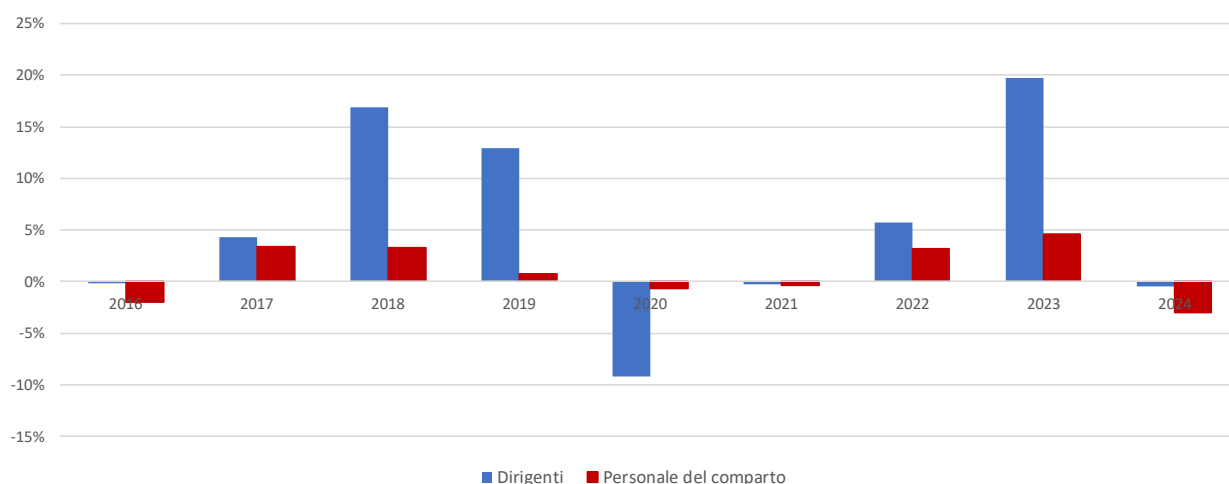
Nel periodo, contribuiscono a produrre la tendenza incrementale retributiva una serie di misure finalizzate a incrementare il fondo unico nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici. In tale prospettiva sono da considerare il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 58 del 28 marzo 2024, recante alimentazione del fondo da parte di economie, ai sensi della legge di bilancio 2023, articolo 1, comma 558 (periodo gennaio-agosto 2024); la legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 332, recante l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile; l'articolo 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 e l'articolo 5 del decreto-legge n. 155 del 2024, che hanno ugualmente disposto incrementi del fondo unico nazionale.

Per una migliore lettura della dinamica rappresentata nel grafico precedente si riporta il grafico n. 13b che evidenzia le variazioni annuali delle retribuzioni medie per macrocategoria.

I dirigenti espongono, nel periodo considerato, 5 annualità in incremento e una sola annualità, il 2020, in cui la retribuzione media risulta in netta flessione rispetto all'anno precedente.

Il personale non dirigente evidenzia incrementi e i decrementi annui decisamente più contenuti rispetto al personale dirigente. Difatti, i relativi differenziali non superano mai il 5%.

Grafico 13b. Scuola: Incremento percentuale annuo della retribuzione media per macrocategoria
Valori percentuali, annualità 2015-2024

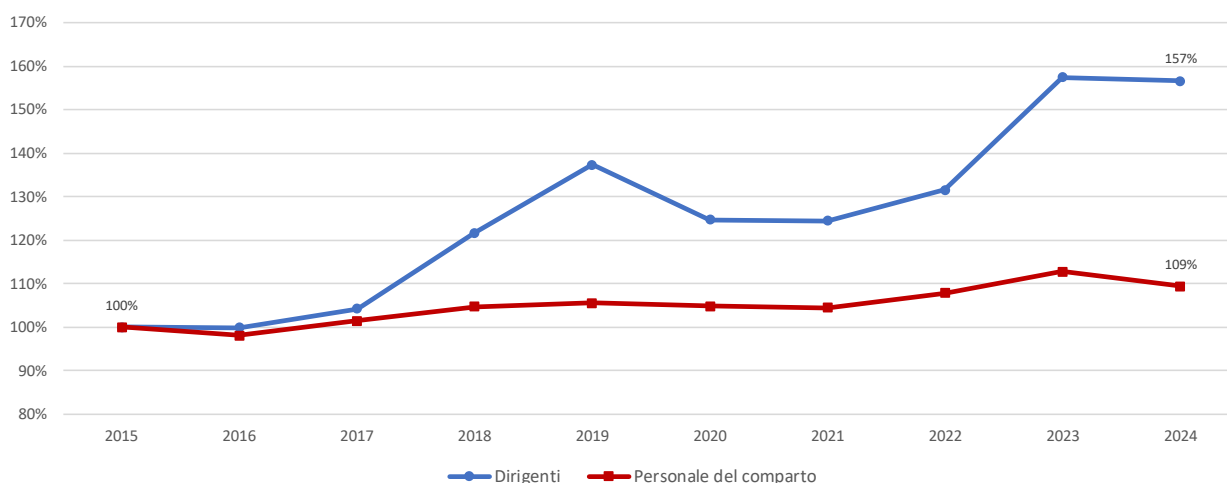


Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

Il grafico n. 13c mostra l'andamento delle retribuzioni medie in termini relativi a partire dal 2015 (anno base).

Per i dirigenti, è evidente - nel lungo periodo - una crescita salariale in termini relativi pari al 57%; mentre, la retribuzione del personale non dirigente, nello stesso periodo, aumenta del 9%.

Grafico 13c. Scuola: Valori indice concatenati della retribuzione media per macrocategoria
Annualità 2015-2024, Base 2015 = 100



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP – Ragioneria Generale dello Stato

I rapporti tra le retribuzioni in godimento nelle categorie di personale (tabella n. 3), evidenziano un andamento non costante nell'arco temporale considerato. L'incremento è forte dal 2017 al 2019, il 2020 registra un decremento che si protrae nel 2021. La crescita riprende a partire dal 2022, sino al 2024, che registra il rapporto massimo del periodo considerato.

La tabella n. 4 evidenzia le medesime grandezze tra le tre categorie di docenti considerate e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Appare evidente che, nell'ambito della categoria del personale docente, le retribuzioni degli insegnanti di religione cattolica (IRC) presentano, in media, valori più elevati rispetto ai docenti su posti comuni o su posti di sostegno. La tendenza è conseguenza della normativa vigente in materia, che riconosce anche agli insegnanti di religione cattolica non di ruolo l'anzianità di servizio maturata, in base a determinate condizioni, per tale via, rendendo possibile, o la progressione stipendiale tra le varie classi, o l'applicazione degli scatti stipendiali biennali (condizioni, ad oggi, non previste per le altre categorie di personale docente).

Tabella 3. Scuola: rapporto tra le retribuzioni del personale
Annualità 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Dirigenti / Personale del comparto</i>	2,10	2,14	2,16	2,44	2,73	2,50	2,50	2,56	2,93	3,01

Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP - Ragioneria Generale dello Stato

Tabella 4. Scuola: rapporto tra la retribuzione del personale docente e ATA
Annualità 2015-2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Docenti a t.ind. / docenti di religione a tempo ind.</i>	0,97	0,93	0,94	1,04	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88
<i>Docenti a t.ind. / Docenti di sostegno a t.ind.</i>	1,12	1,11	1,06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Docenti a t.ind. / Personale ATA a tempo ind.</i>	1,37	1,35	1,39	1,36	1,36	1,37	1,37	1,36	1,37	1,37
<i>Docenti di religione a tempo ind. / Docenti di sostegno a tempo ind.</i>	1,15	1,19	1,13	0,96	1,09	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13
<i>Docenti di religione a tempo ind. / Personale ATA a tempo ind.</i>	1,42	1,44	1,48	1,31	1,48	1,51	1,52	1,52	1,54	1,56
<i>Docenti di sostegno a tempo ind. / Personale ATA a tempo ind.</i>	1,23	1,21	1,31	1,36	1,36	1,36	1,36	1,37	1,37	1,37

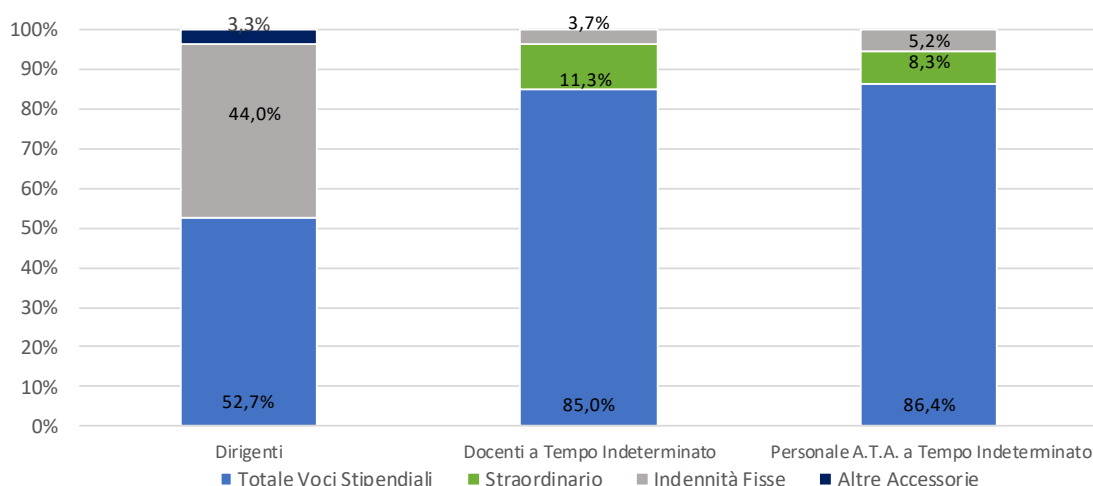
Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP - Ragioneria Generale dello Stato

Il grafico n. 15 espone, relativamente al 2024, la composizione per macrocategoria della retribuzione media nelle seguenti voci: stipendio, indennità fisse e altre indennità accessorie.

Nella struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici continuano a svolgere un ruolo particolarmente rilevante le componenti riconosciute a valere sul fondo unico nazionale (retribuzione di posizione e di risultato).

Nell'ambito del trattamento economico dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, prevale, invece, l'ammontare dello stipendio tabellare di base.

Grafico 15. Scuola: Composizione della retribuzione
Valori percentuali, annualità 2024, macrocategorie selezionate



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP - Ragioneria Generale dello Stato

Il grafico n. 17 espone l'andamento della spesa complessiva che l'amministrazione sostiene per la remunerazione dell'attività lavorativa prestata dal personale, comprensivo delle spese per missioni, buoni pasto, formazione, assegni familiari, benessere del personale, eccetera, nonché degli oneri riflessi per la contribuzione previdenziale e assistenziale e dell'IRAP, al netto dei rimborsi ricevuti da altre amministrazioni, dall'Unione Europea o da privati.

Aumenta il costo del lavoro, che passa da circa 40,7 miliardi nel 2015 ad oltre 51 miliardi di euro nel 2024.

L'andamento cresce gradualmente nei primi anni. Segue una fase di rallentamento negli anni 2019 e 2020.

A partire dal 2021, il costo del lavoro subisce una decisa accelerazione. La crescita si stabilizza negli ultimi anni.

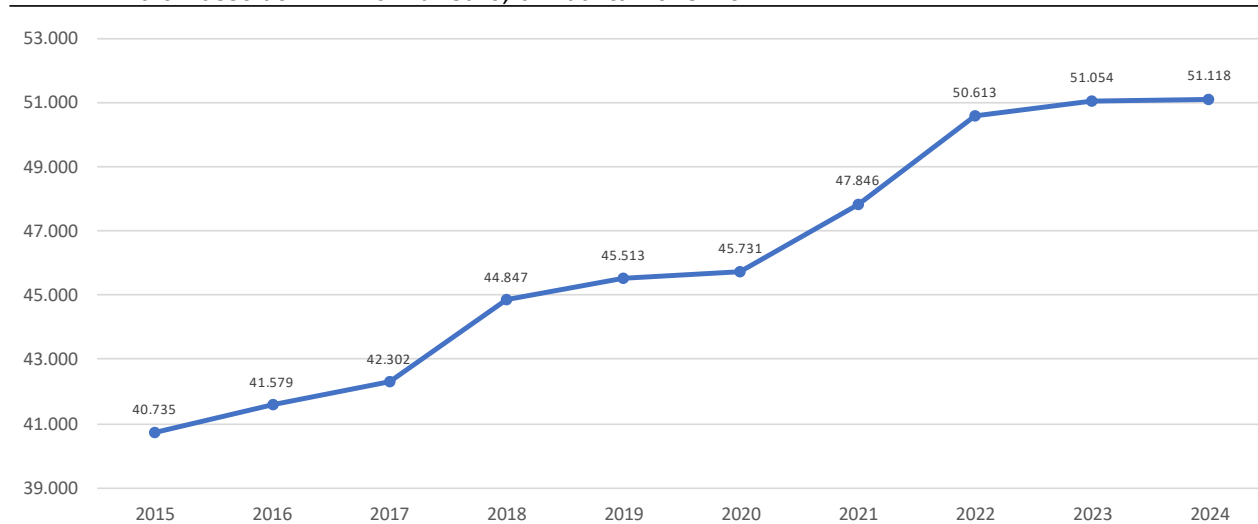
Gli incrementi della spesa per il personale scolastico sono verosimilmente riconducibili all'attuazione di una serie di interventi normativi che hanno inciso su formazione, *welfare* e previdenza.

Al riguardo, si menzionano gli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 69 del 2023 che, intervenendo, rispettivamente, sui parametri di calcolo della ricostruzione di carriera e sull'estensione della platea di beneficiari della *card* docenti, hanno comportato un incremento di spesa. Sulla stessa prospettiva, anche l'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 che, riconoscendo

l'estensione della tutela assicurativa al personale docente, ha implementato la spesa di *welfare*.

Grafico 17. Scuola: costo del lavoro

Valori assoluti in milioni di euro, annualità 2015-2024



Fonte: Elaborazioni su Conto Annuale del Personale, IGOP - Ragioneria Generale dello Stato

Di seguito, le disposizioni normative che hanno interessato nel periodo il settore, con effetti anche per l'annualità 2024.

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018)

- a) Il comma 591 stanZIA di 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 per incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN), al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di parte fissa a quella delle altre figure dirigenziali dell'area istruzione e ricerca.
- b) I commi 592-593 stanZiano 30 milioni di euro a decorrere dal 2020 per l'istituzione di una sezione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) finalizzata a valorizzare, in sede di contrattazione, l'impegno dei docenti in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e il contributo alla diffusione di modelli di didattica per lo sviluppo delle competenze.
- c) Il comma 613 stanZIA 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per l'incremento dei posti dell'organico dell'autonomia, mediante la trasformazione dei posti dell'organico di fatto in organico di diritto.

- d) Il comma 679 integra, anche per il personale del comparto scuola, le risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016-2018, nella misura pari al 3,48% a regime.

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019)

- e) Il comma 725 individua e costituisce le *equipe* formative a mezzo dell'impiego di 120 docenti di ruolo per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e con conseguente assunzione di un pari numero di supplenti. A tali fini, destina una spesa di 2,16 milioni per l'anno 2021.
- f) Il comma 729 incrementa di 2.000 unità l'organico dei docenti per il potenziamento del tempo pieno nella scuola primaria dall'anno scolastico 2019/2020; a copertura della spesa, stanZIA 77,08 milioni nel 2021 e 74,25 nel 2022.
- g) Il comma 730 incrementa di 400 unità l'organico del personale docente dei licei musicali dall'anno scolastico 2019/2020, con una spesa di 19,96 milioni per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, recante *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, articolo 12

- a) Il comma 1, nell'ambito della revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, prevede un onere pari a 55,48 milioni di euro per l'anno 2021 e 40,42 milioni di euro per l'anno 2022, e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, garantendone la copertura attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*, articolo 18-bis; decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con la legge n. 55 del 14 dicembre 2019, articolo 23-bis;

decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito con la legge n. 156 del 12 dicembre 2019, articolo 9-*decies*

- a) l'articolo 18-*bis* (in vigore dal 12 marzo 2023) del decreto-legge n. 189 del 2016 estende sino all'anno scolastico 2028/2029 la possibilità di derogare ai criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi nelle zone colpite dal terremoto del centro Italia e nell'isola di Ischia; conseguentemente, dispone l'incremento del personale supplente in tali anni.

Decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito con la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*", articolo 2

- a) Il comma 5, a decorrere dal 1° marzo 2020, dispone l'internalizzazione del personale dipendente delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia per un totale di 11.263 unità. A tali fini, prevede procedure selettive e di mobilità di cui ai commi 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis* del citato articolo 58 e - a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021- lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico.

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020)

- a) Il comma 255 stanziava 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, all'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
- b) Il comma 266 riduce l'organico di fatto del personale docente di 1.090 unità e, contestualmente, incrementa l'organico dell'autonomia di 1.090 posti relativi al sostegno. A tali fini, dispone, altresì, lo stanziamento, di

54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e di 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

- c) Il comma 272 proroga la norma che consente i comandi di personale scolastico presso enti e associazioni ex articolo 26 della legge n. 448 del 1998.
- d) Il comma 279 dispone l'incremento dell'organico dell'autonomia di 390 unità con riferimento alla scuola dell'infanzia per il potenziamento dell'offerta formativa a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. A tali fini, stanZIA 16,62 milioni nel 2021 (di cui 13,99 milioni di euro per stipendi e 2,62 milioni di euro per ricostruzioni di carriera) e 15,748 milioni a decorrere dal 2022.
- e) Il comma 280 prevede l'immissione in ruolo di 119 collaboratori scolastici di nuova istituzione sulla Provincia di Palermo a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. A tali fini, stanZIA 1,13 milioni nel 2020 e 3,41 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*, articolo 7

- a) Il comma 10-sexies, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, autorizza la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021)

- a) Il comma 481, come modificato in seguito dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 41 del 2021, dall'articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021 e dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del

decreto-legge n. 111 del 2021, proroga, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per il personale scolastico che rientra tra le categorie fragili, con conseguente possibilità di nominare supplenti in sostituzione del predetto personale. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, autorizza, al comma 483 della suindicata legge, la spesa di 195,15 milioni di euro per l'anno 2021.

- b) Il comma 510 istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per attivare corsi a indirizzo jazzistico.
- c) Il comma 960 prevede maggiori oneri di personale, nella misura di 62,76 milioni nell'anno 2021, per l'immissione in ruolo di 5.000 docenti di sostegno nell'anno scolastico 2021/2022, e di 321,34 milioni di euro - nell'anno 2022- corrispondenti all'immissione in ruolo di 11.000 docenti di sostegno, e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.
- d) Il comma 961 incrementa il fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, di 10 milioni di euro per l'anno 2021 con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie.
- e) Il comma 964 autorizza il Ministero dell'istruzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. A tal fine, con riferimento all'anno 2021, autorizza la spesa di 56,17 milioni di euro e 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028.
- f) Il comma 967 prevede l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a decorrere dall'anno scolastico

2021/2022 di 1.000 posti di assistente tecnico provvedendo, corrispondentemente, all'incremento delle facoltà assunzionali. A tal fine, autorizza la spesa di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 31,43 milioni di euro per l'anno 2022, e di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

- g) Il comma 968 prevede maggiori oneri per la spesa di personale, nella misura corrispondente a quella derivante dall'immissione in ruolo di ulteriori 1.000 docenti nella scuola dell'infanzia per 11,67 milioni di euro per l'anno 2021 e di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, e di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
- h) Il comma 970 pone in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali (UU.SS.RR.) o presso l'amministrazione centrale 20 docenti che sono totalmente esonerati dall'insegnamento per svolgere attività di coordinamento e supporto in favore delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale; mentre, 200 sono i docenti che svolgono la loro attività presso le scuole, destinatari del semi-esonero, e che comunque svolgono il 50% dell'orario di servizio. L'onere complessivo stimato per l'anno 2021 viene quantificato in euro 1.446.158 e 3.615.396 euro per il 2022, e a 2.169.237,60 euro per l'anno 2023.
- i) Il comma 974 prevede che, nell'anno scolastico 2021/2022, un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola con un onere di 1,808 milioni di euro nell'anno 2021 e 2,712 milioni di euro nell'anno 2022.
- j) Il comma 978 della legge n. 178 del 2020 considera "*normo-dimensionate*" per l'anno scolastico 2021/2022 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Pertanto, l'organico relativo al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi ricomprende le predette istituzioni scolastiche. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati non possono essere istituiti

posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in organico di diritto. Questa misura è stata poi prorogata per i successivi anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 343 della legge n. 234 del 2021.

Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*

- a) L'articolo 58, comma 4-ter, alla lettera a) prevede l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021 e alla lettera b) l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, senza nuovi e maggiori oneri in quanto gli stessi sono finanziabili con i risparmi di spesa verificati alla data del 31 luglio 2021 con riferimento alle minori spese per contratti a tempo determinato relativi all'organico Covid.

Legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022)

- a) I commi da 330 a 335 introducono l'insegnamento graduale dell'educazione motoria nella scuola primaria in ragione di non più di due ore settimanali aggiuntive, inizialmente solo nelle classi V (a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023) e, a seguire, anche nelle classi IV (a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024) della scuola del primo ciclo di istruzione, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, tenuto conto della denatalità, delle rilevazioni del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nell'anno scolastico precedente, nonché del personale in servizio a tempo indeterminato.

- b) I commi 344 e 345, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, individuano la quota dell'organico del personale docente da destinare alle classi da costituirsi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 20 marzo 2009, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibile a legislazione vigente.

Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge del 20 maggio 2022, n. 51, recante *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"*

- a) L'articolo 36, comma 1, prevede la proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge n. 73 del 2021, prorogati al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, variabile tra le varie regioni, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali per le quali tale termine è prorogato fino al 30 giugno 2022.

Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 52 del 19 maggio 2022 e, successivamente, così modificato dall'articolo 23-bis, comma 1, decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022

- a) L'articolo 10, comma 1-ter del decreto-legge n. 24 del 2022 (comma inserito dalla legge di conversione n. 52 del 19 maggio 2022 e, successivamente, modificato dall'articolo 23-bis, comma 1, decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito con modificazioni, dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022) dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*

- a) Il comma 1 dell'articolo 47 prevede che, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - unità di missione per il PNRR, un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali per la costituzione del gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, prevedendo una spesa complessiva pari a 1.256.896 di euro per l'anno 2022, e a 3.142.240 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.
- b) Il comma 1-*bis* dell'articolo 47, inserito dall'articolo 14, comma 8, decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024, ha previsto inoltre che per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 13 luglio 2015.

Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023)

- a) I commi 306 e 307 dispongono che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n.

221 del 24 dicembre 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Il comma 306 è stato modificato dall'articolo 9, comma 4-ter, decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, dall'articolo 28-bis, comma 1, decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023 e, successivamente, dall'articolo 8, comma 1, decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 27 novembre 2023. La previsione, a seguito delle modifiche indicate, è prorogata sino al 31 dicembre 2023. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, interessato dalla misura di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.

- b) Il comma 558 prevede la confluenza in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito delle eventuali economie derivanti dall'applicazione del suddetto articolo 1, comma 978, della legge di bilancio n. 178 del 2020, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- c) Il comma 559 dispone che le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici diventano di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a livello nazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. In aggiunta, la disposizione autorizza le contrattazioni regionali a superare il limite massimo dell'85% delle risorse complessive del fondo unico nazionale da destinare alla retribuzione di posizione fissa e variabile e agli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, qualora la quota parte dell'85% non consenta il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile che i dirigenti scolastici continuano a percepire per ultrattività,

determinando la restituzione delle differenze stipendiali, a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

- d) Il comma 561 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In aggiunta, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 dall'articolo 1, comma 330, legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e, successivamente, dall'articolo 5, comma 4-*bis*, decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 21 febbraio 2025.
- e) Il comma 717 autorizza, con riferimento alla scuola europea di Brindisi, la maggiore spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di fornire idonea copertura per la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, tipologia di personale non riconducibile al personale scolastico (docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”

- a) L'articolo 23 esonera 100 docenti dall'esercizio delle attività didattiche e pone 20 docenti in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale per svolgere attività di supporto e

costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni sulla digitalizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*equipe formative*). A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, e di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024.

Decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, recante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*

- a) L'articolo 5, commi 2, 3 e 4, proroga l'articolo 1, comma 341, della legge n. 234 del 2021 e l'articolo 1, comma 559, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che, per l'anno scolastico 2022/2023, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale.
- b) L'articolo 5, comma 5, prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge n. 124 del 3 maggio 1999, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

Decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, convertito con modificazioni dalla legge del 31 luglio 2023, n. 100, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi"*

- a) L'articolo 5, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il *"Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica"*, con uno stanziamento di 20 milioni per il 2023

destinato a fronteggiare la situazione di emergenza prodotta dagli eventi meteorologici avversi verificatasi a partire dal 1° maggio 2023.

Decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con modificazioni dalla legge del 10 agosto 2023, n. 103, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*

- a) L'articolo 14, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 569 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, disponendo in favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il riconoscimento per intero agli effetti giuridici ed economici del servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali; a tale scopo, stanZIA la spesa di euro 1.518.396 per l'anno 2023, ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024.
- b) L'articolo 15, modificando l'articolo 1, comma 121 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, dispone l'estensione del beneficio della *card* docenti, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; allo scopo, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023.

Decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, recante *"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025"*

- a) L'articolo 21 autorizza le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, impegnate l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato sino al 31 dicembre 2023. Per tali finalità, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito istituisce un fondo, con la dotazione di 50

milioni di euro per l'anno 2023. In aggiunta, il successivo intervento normativo di cui all'articolo 1, comma 326 della legge n. 213 del 2023, proroga i menzionati contratti sino al 15 aprile 2024.

Decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge del 13 novembre 2023, n. 159, recante *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*

- a) L'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario fino al 31 dicembre 2023. Allo scopo, incrementa il fondo di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 di euro 12 milioni per l'anno 2023.
- b) Il comma 2 dell'articolo 10 dispone il potenziamento dell'organico dei docenti per la realizzazione di un progetto pilota, nell'ambito di "Agenda sud", da parte delle istituzioni scolastiche statali site nei contesti caratterizzati da maggiore disagio educativo e individuate sulla base delle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); allo scopo, autorizza, per l'anno scolastico 2023/2024, la spesa di 3.333.000 euro nell'anno 2023, e 10.000.000 euro nell'anno 2024.
- c) Il comma 5 del medesimo articolo incrementa, con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annui il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 al fine di contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono e valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche delle suddette aree a rischio per garantire l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica.

Decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge del 15 dicembre 2023, n. 191, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*

- a) Il comma 1 dell’articolo 20-*bis* prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche che abbiano attivato entro il 31 dicembre 2023 contratti con il personale tecnico e amministrativo, di dare continuità a detti rapporti. Ai relativi oneri relativi alla prosecuzione dei contratti, si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni per l’esercizio 2026.

Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*

- a) I commi 326 e 327 dell’articolo 1 prorogano, sino al 15 dicembre 2024, la durata dei contratti per gli incarichi temporanei del personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, con conseguente rifinanziamento per un importo pari a 50,33 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul fondo di cui all’articolo 21, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023.
- b) Il comma 328 autorizza, per l'anno scolastico 2024/2025, la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire la realizzazione della continuità didattica degli studenti delle istituzioni scolastiche statali, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano “Agenda sud”.
- c) Il comma 330 incrementa il fondo istituito dall’articolo 1, comma 561, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 pari a 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (fondo per la valorizzazione del personale scolastico).

- d) Il comma 331 integra il Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, autorizzando la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- e) Il comma 332 incrementa il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2024 e 3.000.000 a decorrere dal 2025.

Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge del 23 febbraio 2024, n. 18, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*

- a) Il comma 3 dell'articolo 5 dispone l'introduzione, all'articolo 1 della legge n.107 del 13 luglio 2015, dei commi 83-ter e 83-quater. In particolare, il comma 83-ter prevede, per il solo anno scolastico 2024/2025, la possibilità per le regioni che hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica, di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Il comma 83-quater dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, sia riconosciuta alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, la facoltà di richiesta della concessione di esonero e semi-esonero. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro a decorrere del 2025.

Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*

- a) Il comma 10-bis dell'articolo 14 modifica il limite di spesa entro cui le istituzioni scolastiche possono richiedere la concessione dell'esonero e del semi-esonero, portandolo da 14,48 milioni di euro per il 2024 e 13,82 milioni di euro annui, a 16,57 milioni per il 2024 e 21,407 milioni euro annui.

- b) Il comma 11, lettera b), capoverso 1-*bis*, dell'articolo 14, prevede che, al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche e assicurare il tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla missione 4 – componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate a incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.

decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla legge del 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"

- a) Il comma 4 dell'articolo 29 consente alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al progetto "Agenda sud" di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 fino al 15 giugno 2024, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico i cui oneri sono quantificati in euro 18,513 milioni di euro per l'anno 2024.

Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"

- a) I commi 1 e 2 dell'articolo 9 rafforzano la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, con oneri valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e 29,98 milioni di euro per il 2025.

Decreto-legge n. 160 del 28 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla legge del 20 dicembre 2024, n. 19, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”

- a) L'articolo 10 incrementa il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per l'anno 2024, di 13,7 milioni di euro.